



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino



ORDINANZA n. 12 del 26 .05.2020

OGGETTO: Misure di prevenzione in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione mercato settimanale categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, mercoledì 27 maggio 2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, art. 1, – Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 – comma 1, che così dispone: *“Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2 per periodi predeterminati...”*;

VISTO l'art. 3 del medesimo D.L. n. 19/2020, art. 3, il cui comma 1 prevede che *“Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri... e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive...”*;

ATTESO, in particolare, che le prescrizioni contenute nell'art. 1, comma 1, del DPCM 11 marzo 2020 relative alle attività commerciali prevedono: *“Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”*;

VISTA l'ordinanza n. 12 dell' 11 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania, con la quale viene ribadito il *“Divieto di svolgimento dei mercati e delle fiere”*, e confermato con Ordinanza n. 32 del 12/4/2020, a mente delle quali *“è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari”*.

VISTA l'ordinanza n. 49 del 20 maggio 2020 del Presidente della Regione Campania, la quale consente, a decorrere dal 22/5/2020, la ripresa delle attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari limitatamente alla attività di vendita di generi alimentari, con obbligo per tutti gli esercenti ed utenti di puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato n. 2 alla citata Ordinanza n. 49/2020;

VISTA la precedente ordinanza di questa Autorità, n. 2 del 9 marzo 2020, che disponeva la sospensione dello svolgimento del mercato settimanale di mercoledì 11/3/2020, con riserva, in relazione all'evolversi della situazione, di eventuali ulteriori provvedimenti;

ATTESO che le indicazioni operative di cui all'allegato n. 2 dell'Ordinanza n. 49/2020 concorrono, come obiettivo principale, alla riduzione del rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori

produttivi ed economici, le quali indicazioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale;

SENTITI il Dirigente dell'Area Finanziaria, il Dirigente dell'Area Tecnica e il Responsabile della Polizia Municipale, ognuno per le rispettive competenze in materia, i quali hanno evidenziato che allo stato attuale non è possibile garantire appieno, da parte del Comune, il rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato n. 2 dell'Ordinanza n. 49/2020 - *Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (Mercati, fiere e mercatini hobbisti)*;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs 18/8/2000, n. 267;

ORDINA

Per le motivazioni riportate in premessa e qui interamente richiamate,

la sospensione dello svolgimento del mercato settimanale per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, per mercoledì 27 maggio 2020, salvo ulteriori provvedimenti, lungo Via Nazionale, Via San Leonardo, Via Vitale, Piazza Mazzini.

L'ufficio Commercio è in caricato della notifica del presente provvedimento agli operatori del mercato settimanale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 gg dalla pubblicazione al TAR Campania o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione.

E' fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale li 26 MAG 2020

**Il Commissario Straordinario
Vice Prefetto Vicario
Dott.ssa Silvana D'Agostino**